

# DOMANDA DI TRASFERIMENTO

## (da presentare dal 1° al 15 febbraio 2012)

Modulo da utilizzare esclusivamente da parte dei dipendenti che non dispongono di accesso al portale internet Postepernoi.

**Avvertenza:** si ricorda che i termini di presentazione della domanda per l'anno 2012 decorrono dal 1° al 15 febbraio. Ai dipendenti che presentano la domanda tramite RUR o responsabile diretto, si suggerisce di far pervenire in tempo utile la domanda al responsabile ovvero al RUR.

Sarà possibile inserire in procedura la propria domanda di trasferimento, ma si rammenta che l'inserimento in graduatoria della domanda di trasferimento - ad eccezione di quanto previsto per i dipendenti affetti dalle patologie di particolare gravità elencate all'art. 41 CCNL 14/04/2011 (cfr. infra) - è subordinata al possesso dei requisiti previsti al punto 1. dell'Accordo sindacale del 28 gennaio 2010. In particolare tali requisiti, che devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2011, sono: anzianità di servizio non inferiore a 18 mesi; permanenza nella sede regionale di ultima assegnazione non inferiore a 18 mesi; assenza per malattia, nell'anno precedente, non superiore a 20 gg. complessivi.

- Al Responsabile della struttura di assegnazione  
- in alternativa al Responsabile Regionale Risorse Umane **(indicare numero di fax cui inviare la domanda)**

Cognome e Nome \_\_\_\_\_ n°matricola \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**PROVINCIA RICHIESTA**  
**(non deve essere indicato il Comune)**

\_\_\_\_\_

### CONDIZIONI FAMILIARI AL 31 DICEMBRE 2011

Coniugato/a     Celibe/Nubile     Vedovo/a     Divorziato/a     Legalmente Separato/a   
Convivente *more uxorio* con figli naturali riconosciuti da entrambi

N°Figli fino a 8 anni	
N°Figli da 9 a 18 anni	
N°Genitori fiscalmente a carico*	
Famiglia monoparentale	

\* per familiare "fiscalmente a carico" si intende il familiare convivente che non dispone di un reddito proprio superiore ad € 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili

Si rammenta che per famiglia monoparentale si intende:

- Unico genitore che ha riconosciuto il/i figlio/i nei modi previsti dall'art. 254 cod. civ.
- Unico genitore che ha adottato il/i figlio/i nei modi consentiti dalla legge
- Divorziato o legalmente separato con affidamento del/dei figlio/i
- Vedovo/a con prole

**Avvertenza:** nel caso in cui vengano compilati i campi "Coniugato/a" o "Convivente more uxorio con figli naturali riconosciuti da entrambi" non sarà possibile valorizzare il campo "Famiglia monoparentale"

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le informazioni sopra rese e riferite alla propria situazione familiare al 31 dicembre 2011, corrispondono a verità. Il/la sottoscritto/a è, inoltre, consapevole che Poste Italiane si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la documentazione per constatare la veridicità della situazione familiare dichiarata.

#### ART. 41 CCNL 14 aprile 2011

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere affetto da una delle patologie di particolare gravità elencate all'art. 41 CCNL. (allegare la documentazione attestante quanto dichiarato).

**N.B. tale personale potrà presentare domanda di trasferimento indipendentemente dai requisiti previsti al punto 1. dell'Accordo sindacale del 28 gennaio 2010. L'Azienda valuterà le relative richieste indipendentemente dai criteri individuati al punto 4. del richiamato Accordo.**

Il/la sottoscritto/a è informato che il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione delle domande di trasferimento volontario come previsto nell'accordo sindacale del 28 gennaio 2010 e, pertanto, autorizza il trattamento dei dati in conformità alle disposizioni del D.lgs. 30/06/03 n° 196 "Codice in materia di trattamento dei dati personali", anche in relazione alla possibile pubblicazione dei dati comuni negli elenchi di cui all'accordo sindacale citato.

\_\_\_\_\_  
(firma del richiedente)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(gg) (mm) (aaaa)  
data della presentazione della domanda

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare l'accordo sindacale del 28 gennaio 2010.

# COMUNICATO TRASFERIMENTO VOLONTARIO INDIVIDUALE

## Accordo nazionale Azienda - OO.SS. del 28 gennaio 2010.

### 1 - NOTE DI CARATTERE GENERALE

Si comunica a tutto il personale che con l'accordo sindacale del 28 gennaio 2010 è stato introdotto per gli anni 2010 - 2011 - 2012 un nuovo sistema di gestione della mobilità territoriale finalizzato a regolamentare le singole domande di trasferimento presentate dai dipendenti interessati a svolgere le proprie mansioni in regioni diverse da quelle di assegnazione.

### 2 - DESTINATARI DELLA PROCEDURA DI MOBILITA'

Le previsioni dell'accordo sindacale del 28/01/2010 si applicano alle risorse con contratto a tempo indeterminato di livello B, C, D, E, F, che possono presentare una sola domanda di trasferimento all'anno.

Tale richiesta può essere esclusivamente rivolta ad ottenere il trasferimento:

- nell'ambito del proprio settore di appartenenza;
- a parità di mansione;
- a parità di regime contrattuale, in relazione ai rapporti di lavoro a tempo parziale;
- verso una sola provincia di regione diversa da quella di assegnazione.

### 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l'anno 2012 la raccolta delle domande avrà inizio il 1° febbraio e terminerà il 15 febbraio. Tutte le domande di trasferimento devono essere inserite nell'applicativo dedicato al quale è possibile accedere attraverso il portale Intranet **PosteperNoi**, secondo il percorso di seguito riportato:

- PosteLavoro
- Fai da Te
- Domanda di Trasferimento

Il personale a qualsiasi titolo assente in via continuativa nel periodo dal 1° al 15 febbraio deve essere avvertito dalle strutture territoriali a mezzo telegramma da inviarsi non oltre il 06 febbraio 2012, dell'affissione nelle bacheche aziendali del comunicato al personale relativo all'accordo del 28 gennaio 2010.

I dipendenti che non dispongono di account di dominio aziendale potranno alternativamente:

- inserire la domanda a sistema tramite il proprio Responsabile, consegnando allo stesso una copia del modulo di partecipazione datato e firmato;
- richiedere l'inserimento a sistema della domanda tramite la propria Funzione di Risorse Umane Regionale, inviando – esclusivamente via fax - il modulo di partecipazione datato e firmato. La data di trasmissione con esito positivo del fax ha valore ai fini della verifica del rispetto dei tempi previsti per la presentazione della richiesta di trasferimento.

Dopo l'inserimento online della richiesta di trasferimento predisposta in formato cartaceo, la stessa deve essere conservata a cura delle funzioni RUR. Qualora tale inserimento venga effettuato dal Responsabile dell'interessato, lo stesso deve inviare il modulo sottoscritto dal dipendente alla funzione RUR territorialmente competente.

La compilazione della domanda di trasferimento, sia on line che cartacea, prevede l'inserimento da parte del dipendente esclusivamente delle seguenti informazioni:

- provincia di destinazione richiesta;

- condizioni familiari (punto b.1 dell'accordo 28/01/2010);
- eventuale sussistenza di patologia elencata all'art. 41 del CCNL/2011.

#### **4 - CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE**

Non saranno prese in considerazione le domande di trasferimento pervenute successivamente alla data del 15 febbraio 2012.

I requisiti necessari per essere inseriti nelle graduatorie (punto 1 dell'accordo 28/01/2010) e tutti i criteri di determinazione del punteggio ulteriori a quelli sopra riportati (punti b.2 e b.3 dell'accordo 28/01/2010) vengono automaticamente rilevati dall'applicativo informatico.

I suddetti requisiti, che devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2011, sono:

- anzianità di servizio non inferiore ai 18 mesi:
  - da non riproporzionare per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- permanenza nella sede regionale di ultima assegnazione non inferiore ai 18 mesi:
  - da non riproporzionare per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- assenza per malattia non superiore a 20 giorni complessivi:
  - per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale le giornate di assenza saranno calcolate come per i lavoratori a tempo pieno;
  - si procederà al riproporzionamento in funzione della ridotta prestazione nell'anno per in caso di part-time verticale;
  - i due criteri sopra elencati saranno combinati per il calcolo del requisito in caso di part-time misto.

Per quanto concerne il requisito di anzianità di servizio, si specifica che maturano i 18 mesi di anzianità le risorse assunte entro il 1 luglio 2010.

Una volta inserita e salvata la domanda di trasferimento on line, la stessa non può essere modificata né dal dipendente (in possesso dell'account aziendale) né dal Responsabile a cui dovesse essere delegato l'inserimento stesso.

Eventuali richieste di variazione, presentate e valutate in coerenza con le modalità previste dall'accordo, possono essere registrate nella procedura on line dal RUR.

Nel caso in cui il dipendente evidenzi l'applicabilità dell'art. 41 CCNL/2011 per la sua situazione, dovrà:

- inviare alla funzione RUR competente, dopo aver completato la registrazione on line della propria richiesta di trasferimento la documentazione attestante il proprio stato di salute secondo i termini suddetti;
- se non in possesso di un account aziendale, allegare la documentazione di cui al precedente punto al modulo cartaceo che deve essere presentato al proprio Responsabile o alla funzione RUR competente per l'inserimento nella procedura online.

Nel caso in cui la citata documentazione venga consegnata al Responsabile, quest'ultimo deve fare pervenire la stessa al RUR competente.

Al termine dell'inserimento, la procedura on line consente di stampare un documento ("ricevuta") attestante le informazioni registrate e la data del loro inserimento.

Qualora l'inserimento on line avvenga da parte del Responsabile, sarà sua cura:

- consegnare copia della "ricevuta" al dipendente;

- inviare contestualmente al RUR sia la richiesta di trasferimento predisposta dal dipendente in formato cartaceo, sia copia della “ricevuta”.

Qualora l’inserimento on line avvenga da parte del RUR sarà sua cura:

- far pervenire copia della “ricevuta” al dipendente;
- archiviare la richiesta di trasferimento predisposta dal dipendente in formato cartaceo e la relativa “ricevuta”.

Le domande di trasferimento hanno validità fino alla pubblicazione dei nuovi elenchi.

## **5 - GRADUATORIE**

Si rammenta che saranno inserite nelle graduatorie solo ed esclusivamente le domande di trasferimento che risultano in possesso dei requisiti previsti al punto 1 dell’accordo del 28 gennaio 2010. Conseguentemente, fino a tale data, continueranno a produrre effetto le graduatorie relative all’anno 2011.

Conclusa la fase di inserimento delle domande di partecipazione, vengono elaborate le graduatorie provvisorie distinte in base:

- alla provincia di destinazione;
- nell’ambito della medesima provincia di destinazione, al settore di appartenenza/mansione/regime contrattuale individuale (full-time/part-time senza distinzione di tipo e percentuale).

Nel caso in cui il dipendente abbia dichiarato di essere affetto da una delle patologie indicate dall’art. 41 CCNL/2011 lo stesso non sarà inserito in graduatoria e la relativa richiesta verrà valutata indipendentemente dai criteri definiti dall’accordo del 28 gennaio 2010.

Le graduatorie provvisorie vengono affisse nelle bacheche aziendali. Entro e non oltre tre giorni dall’affissione (escluso il giorno dell’affissione stessa), gli interessati possono inviare via fax alle funzioni RUR eventuali osservazioni e/o eccezioni alla graduatoria stessa. Ne consegue che tali eccezioni non possono in ogni caso determinare una variazione della provincia di destinazione originariamente richiesta.

Tali osservazioni e/o eccezioni potranno essere presentate esclusivamente utilizzando il modulo appositamente predisposto che deve essere inviato via fax al RUR. Le richieste pervenute saranno esaminate entro tre giorni dalla ricezione.

Terminata l’attività sopra descritta, le graduatorie saranno considerate definitive, verranno affisse nelle bacheche aziendali e saranno valide fino alla pubblicazione dei nuovi elenchi relativi all’anno di competenza.

## **6 - TRASFERIMENTI**

Ai fini dell’effettivo trasferimento la funzione RUR cedente deve:

- verificare la permanenza della specifica idoneità della risorsa alle relative mansioni da svolgere nella sede di destinazione
- verificare il definitivo inserimento in Azienda del dipendente che, pertanto, deve alternativamente essere stato:
  - assunto con contratto a tempo indeterminato;
  - assunto in virtù di sentenza passata in giudicato;
  - assunto a seguito di sottoscrizione di verbale individuale di conciliazione, ai sensi dell’accordo del 13 gennaio 2006, del 10 luglio 2008 o del 27 luglio 2010.

- contattare direttamente il dipendente interessato, per definire l'effettivo trasferimento.

In caso di rinuncia al trasferimento richiesto, il dipendente deve comunicare la stessa - a mezzo fax - alla funzione RUR di appartenenza entro due giorni dalla data in cui è stato contattato per il trasferimento stesso.

# Verbale di Accordo

Il giorno 28 gennaio 2010

tra

POSTE ITALIANE S.p.A.

e

SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE,  
FAILP-CISAL, CONFSAL-Comunicazioni e UGL- Comunicazioni

## Premesso che

- Le Parti, al fine di individuare strumenti idonei a favorire una più adeguata distribuzione delle risorse tenendo conto sia delle esigenze tecnico, produttive, organizzative aziendali, sia delle istanze di trasferimento presentate dai dipendenti ritengono opportuno ottimizzare e sviluppare processi condivisi di trasferimento volontario del personale di livello F, E, D, C e B;
- Con riferimento al personale inquadrato al livello B, l'Azienda continuerà ad operare coerentemente con le azioni di sviluppo e valorizzazione delle risorse presenti nel territorio prima di esaminare le domande di trasferimento presentate;
- Le Parti condividono di introdurre per l'anno 2010, in via sperimentale, un nuovo sistema finalizzato a gestire le singole domande di trasferimento avanzate dai lavoratori interessati a svolgere le proprie mansioni in regioni diverse da quelle di attuale assegnazione. Tale sistema sarà prorogato anche per gli anni 2011 e 2012, salvo eventuale disdetta del presente accordo da parte aziendale ovvero sindacale

## Si conviene quanto segue

1. A partire dal 1 febbraio e fino al 15 febbraio di ogni anno potranno presentare domande di trasferimento volontario le risorse in possesso dei seguenti requisiti al 31 dicembre dell'anno precedente:
  - anzianità di servizio non inferiore a 18 mesi;
  - permanenza nella sede regionale di ultima assegnazione non inferiore a 18 mesi;
  - assenza per malattia, nell'anno precedente, non superiore a 20 gg. complessivi.

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale i requisiti indicati alla prima e alla seconda alinea non saranno oggetto di riproporzionamento. Mentre, con riferimento al requisito di cui al terzo alinea le giornate di assenza per malattia saranno calcolate:

- come per i lavoratori a tempo pieno se il rapporto di lavoro è a tempo parziale orizzontale;
  - effettuando il riproporzionamento in funzione alla prevista ridotta prestazione dell'anno per il part time verticale;
  - combinando i due criteri se il rapporto di lavoro è a tempo parziale di tipo misto.
2. Le domande di trasferimento potranno essere presentate nel numero di una per ciascun anno, esclusivamente nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza delle risorse, per le medesime mansioni, il medesimo regime contrattuale individuale (da intendersi riferito ai rapporti di lavoro a tempo parziale) e per una provincia di regione diversa da quella di assegnazione.
  3. Le domande avranno validità fino alla pubblicazione dei nuovi elenchi.
  4. Le domande di trasferimento che insistono sulla medesima provincia, sul medesimo settore, per la medesima mansione e per il medesimo regime contrattuale individuale (da intendersi riferito ai rapporti di lavoro a tempo parziale), saranno prese in considerazione in funzione dei punteggi totali ottenuti sulla base dei criteri di seguito riportati, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda :

a) punteggio totale - è dato dalla somma del punteggio derivante da:

**b.1) Condizioni familiari**

b. 1.1.	famiglia monoparentale	punti 10
b. 1.2.	coniuge o in assenza primo figlio	punti 7
b. 1.3.	ciascun figlio fino a 8 anni	punti 6
b. 1.4.	ciascun figlio da 9 anni a 18 anni	punti 5
b. 1.5.	genitore a carico	punti 3

La valorizzazione del punteggio totale relativo alle condizioni familiari (punto b.1) verrà effettuata tenendo presente che:

- i punteggi di cui sopra sono tra di loro cumulabili;
- il punteggio di cui al punto b.1.3. e b.1.4. compete a partire dal secondo figlio nel caso in cui il primo figlio sia stato già valorizzato per il criterio di cui al punto b.1.2.;
- il punteggio di cui al punto b.1.1. compete al dipendente, componente una famiglia monoparentale, nei casi in cui sia l'unico genitore che abbia riconosciuto il figlio nei modi previsti dall'art. 254 del cod. civ. ovvero abbia adottato il figlio nei modi consentiti dalla legge nonché al dipendente, divorziato o legalmente separato, che abbia ottenuto l'affidamento del figlio ed al dipendente vedovo con prole;
- il punteggio di cui al punto b.1.1. non compete nel caso di genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da entrambi;
- il punteggio di cui al punto b.1.2. compete anche nel caso di genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da entrambi;
- il punteggio di cui al punto b.1.5. compete solo nel caso in cui i genitori siano a carico ai fini fiscali.

**b.2) Anzianità**

- per ogni anno di anzianità di servizio punti 0,75

L'anzianità di servizio si determina con riferimento all'effettivo servizio prestato. Pertanto, per il personale riammesso in servizio in esecuzione di un provvedimento giudiziale, l'anzianità di servizio si determina con riferimento alla data di effettiva riammissione. Le frazioni di anno superiori a 6 mesi vengono computate come anni completi.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

2

Per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, sarà considerato come anno intero di anzianità, il servizio contrattualmente pattuito, indipendentemente dalla tipologia del part time.

### b.3) Presenza in servizio


- presenza in servizio (comprendendo anche le assenze a titolo di: infortuni; congedo di maternità ed eventuali periodi di interdizione anticipata) nell'anno precedente pari al numero dei giorni lavorabili con una franchigia non superiore a 15 giorni



punti 15

Con particolare riferimento al fenomeno degli infortuni le Parti si incontreranno entro gennaio 2011 per effettuare una verifica dell'andamento dello stesso riferita all'incidenza rispetto alle domande di trasferimento.

In caso di parità di punteggio totale, verrà data la precedenza al personale con il punteggio più alto in ordine alle condizioni familiari; in caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il personale in possesso della maggiore anzianità anagrafica.







\* \* \*



Le Parti convengono che il personale affetto dalle patologie di particolare gravità indicate all'art. 43 CCNL 11 luglio 2007, potrà presentare domanda di trasferimento, indipendentemente dai requisiti stabiliti al punto 1. del presente accordo, e le relative richieste verranno valutate dall'Azienda indipendentemente dai criteri individuati al precedente punto 4.

5. Tutte le domande di trasferimento, dovranno essere presentate da parte degli interessati mediante l'applicativo che sarà disponibile sul portale intranet postepernoi. I dipendenti che non dispongono di account di dominio aziendale potranno alternativamente: a) inserire la domanda a sistema tramite il proprio responsabile; b) richiedere l'inserimento a sistema della domanda tramite la propria funzione di Risorse Umane Regionale.
6. Con specifico riferimento all'anno 2010 le domande di trasferimento dovranno essere presentate nel periodo dall'1 al 31 marzo.
7. Le domande di trasferimento, ordinate, ove ne ricorrano le condizioni, sulla base dei criteri di cui al punto 4. saranno rese pubbliche entro il 31 marzo di ciascun anno. A valle della pubblicazione, le persone interessate potranno entro e non oltre tre giorni dalla pubblicazione stessa, inviare a mezzo fax osservazioni e/o eccezioni alla graduatoria stessa. L'Azienda provvederà, entro i successivi tre giorni, alla valutazione delle richieste e all'eventuale aggiornamento degli elenchi.
8. L'effettivo trasferimento è, inoltre, subordinato alla verifica:
  - della permanenza delle specifiche idoneità alle relative mansioni da svolgere presso la sede di trasferimento;
  - al definitivo inserimento in Azienda, alla data del trasferimento, della risorsa interessata (per definitivo inserimento in Azienda si intende: 1) coloro che hanno *ab origine* un contratto a tempo indeterminato; 2) coloro che operano in Azienda in virtù di una sentenza passata in giudicato; 3) coloro che hanno sottoscritto verbale individuale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'Accordo del 13 gennaio 2006 o del 10 luglio 2008.



9. Il personale che non sia più interessato al trasferimento richiesto, dovrà comunicare formalmente la sua rinuncia alla struttura di Risorse Umane Regionale relativa alla regione di attuale assegnazione – a mezzo fax – entro due giorni dalla data in cui il dipendente viene contattato per il relativo trasferimento. Alla ricezione della comunicazione di rinuncia, si provvederà all'eliminazione dall'elenco dell'anno di riferimento della relativa provincia.
10. Sulla base di quanto definito con la presente intesa, nel mese di febbraio 2010 le Parti si incontreranno a livello territoriale per regolamentare le domande di trasferimento volontario in ambito regionale e/o provinciale. Tali trasferimenti dovranno precedere gli eventuali inserimenti di risorse provenienti da regioni diverse.
11. Le Parti concordano di effettuare entro il mese di giugno 2010 uno specifico incontro al fine di procedere ad una verifica relativa a quanto definito ai punti 4. e 5. della presente intesa.

per Poste Italiane S.p.A.



per le OO.SS.

SLC – CGIL

SLP – CISL

UIL – POSTE

FAILP – CISAL

CONFSAL – COM.ni

UGL – COM.ni

